



Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
Interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole - Azione d) - Realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici

DISPOSIZIONI GENERALI

Si ricorda che per i contributi per la misura 311, d) Realizzazione di impianti fotovoltaici è necessario aprire un **nuovo conto corrente bancario**. Attraverso tale conto il beneficiario dovrà effettuare tutti i pagamenti necessari alla realizzazione dell'impianto; sia per l'acquisto dei materiali che per le spese di manodopera e progettazione; nonché tutte le altre spese accessorie.

Il contributo erogato dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) verrà anch'esso accreditato su tale conto.

Sarà inoltre possibile, se il beneficiario lo ritenesse opportuno, accreditare anche il "conto energia" sul nuovo conto bancario. Tale operazione consentirebbe un rapido calcolo delle spese e delle entrate che l'investimento ha prodotto.

Per quanto concerne le spese sostenute dal beneficiario finale e le modalità di pagamento si riportano alcune disposizioni delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi.

Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

I concetti di *verificabilità* e *controllabilità* costituiscono la chiave di approccio all'ammissibilità di ogni spesa.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. In ogni caso il fornitore di opere e/o di servizi, una volta ottenuto il pagamento dovrà quietanzare il documento contabile di spesa, ovvero dovrà rilasciare dichiarazione di quietanza con l'indicazione della modalità di pagamento.

Il "pagamento effettuato" si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata, attraverso l'emissione di titolo di pagamento, rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario intestato al soggetto beneficiario.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza le seguenti modalità:

- 1.) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

- 2.) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso, oppure la fotocopia della matrice.
(La fotocopia dell'assegno emesso sarà comunque richiesta nel caso in cui la domanda sia sorteggiata per i controlli).

Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.